



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

DM 2100/88

**DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA
IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il R.D. n. 2440 del 18.11.1923, recante “Disposizioni sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924;

VISTO il D.P.R. n. 18 del 05.01.1967, e successive modifiche e integrazioni, concernente l’Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e di finanza pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, come modificato dal D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260, recante attuazione dell’articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n.125, nonché altre modifiche all’organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

VISTI il DM 15 febbraio 1978, n. 519 che assegna al Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) lo scopo di assolvere in via principale gli obblighi assunti dall’Italia in esecuzione dei numerosi accordi e convenzioni adottati sul piano internazionale nella materia della protezione e promozione dei diritti umani ed il DM 5 settembre 2013, n. 2000/517 che colloca il CIDU, nel quadro organico del Ministero degli Affari Esteri, presso la Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 3 febbraio 2017, n. 233 che disciplina le articolazioni interne delle strutture di livello dirigenziale generale;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” e, in particolare, l’art.1 comma 350;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n.205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” e, in particolare, l’art.1 comma 1163;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO l’art. 26, comma 1 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativo al “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.P.R. del 17 luglio 2014 n. 21, registrato presso la Corte dei Conti il 6 agosto 2014 reg. unico, foglio 2247, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza all’Amb. Luca Giansanti;

VISTO il D.P.R. n. 10 del 2 febbraio 2015, registrato alla Corte dei Conti il 19 febbraio 2015, n. 391, con il quale il Min. Plen. Luca Giansanti è stato nominato al grado di Ambasciatore a valere dal 2 gennaio 2015;

VISTO il D.M. 5120/1/BIS del 10.1.2018 di attribuzione al Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza di risorse umane, strumentali e finanziarie per l’anno finanziario 2018;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2017, supplemento ordinario n. 65, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;

VISTA la Direttiva dell’On.le Ministro per l’anno 2018 n. 01201/302 dell’8 gennaio 2018, registrata alla Corte dei Conti il 31.1.2018, Protocollo n.1531, numero di registrazione 1-213;

VISTO il Terzo Piano di Azione Nazionale adottato in ottemperanza della Risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (S/Res/1325) su “Donne Pace e Sicurezza” e delle Risoluzioni

successive, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione, e la spesa autorizzata, per la sua predisposizione ed attuazione, con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 350, nonché la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1163;

DECRETA

Art. 1. Ambito di applicazione.

La Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza (DGAP) assegna ed eroga contributi volontari per la realizzazione di iniziative nell'ambito della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art.1, comma 350.

Il presente Decreto si applica alla gestione delle risorse assegnate a valere sul Capitolo 3415, piano gestionale 19, nell'ambito delle relative dotazioni finanziarie annuali.

Art. 2. Requisiti soggettivi dei richiedenti.

Sono legittimati a presentare richiesta di contributo Organismi internazionali, Stati esteri, Enti e soggetti pubblici e privati italiani e stranieri, incluse Organizzazioni Non Governative (ONG), Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), Associazioni, Fondazioni, Istituti.

Art. 3. Criteri per l'erogazione dei contributi.

L'erogazione dei contributi avviene alla luce degli obiettivi strategici e strutturali della Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:

1) *Criteri attinenti alle finalità perseguite dal ricevente tramite l'erogazione del contributo:*

Le attività proposte devono inquadrarsi nell'attuazione del Terzo Piano di Azione Nazionale adottato in ottemperanza della Risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325) su "Donne Pace e Sicurezza" e delle Risoluzioni successive, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione.

2) *Criteri attinenti al proponente e alla qualità dell'iniziativa:*

I soggetti richiedenti contributi devono possedere affidabilità e previa esperienza documentate e riconosciute, in Italia o all'estero, nel settore del sostegno ai diritti delle donne e/o dell'attuazione della Risoluzione 1325/2000 del Consiglio di Sicurezza e delle Risoluzioni successive, nell'ambito dell'Agenda "Donne Pace e Sicurezza".

Art. 4. Procedure.

- 1) Il procedimento sarà attivato su istanza di parte;
 - a) il proponente presenterà alla DGAP una lettera di richiesta di contributo corredata dal progetto per il quale si richiede il sostegno finanziario, comprensivo del programma delle attività, del prospetto finanziario e di ogni altra documentazione ritenuta utile alla valutazione dell'iniziativa;
 - b) Nel progetto andranno evidenziate le finalità che si intendono perseguire e l'orizzonte temporale delle attività previste;
 - c) Il prospetto finanziario dovrà comprendere una descrizione delle spese che si intendono sostenere e il dettaglio delle stesse, distinte tra costi a carico dell'Ente proponente e/o di altri contributori e costi a carico del MAECI, con la relativa percentuale. Tali spese devono afferire strettamente al progetto presentato.

- d) nel caso di enti e soggetti italiani, il proponente dovrà allegare al progetto i propri dati amministrativi: ragione sociale, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, codice fiscale e/o partita IVA, nonché le coordinate bancarie sulle quali accreditare il contributo;
 - e) nel caso di enti e soggetti stranieri, il proponente dovrà allegare al progetto i propri dati relativi alla denominazione completa, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, nominativo di uno o più referenti del progetto, nonché le coordinate bancarie sulle quali accreditare il contributo;
 - f) i proponenti dovranno presentare alla DGAP – Ufficio III, per posta ordinaria oppure all'indirizzo di posta elettronica dgap.wps@esteri.it, i progetti per i quali intendono richiedere il sostegno finanziario entro e non oltre il 31 maggio 2018. Eventuali progetti che dovessero pervenire oltre tale data, potranno essere esaminati solo ed esclusivamente in caso di disponibilità finanziaria residua.
- 2) In fase istruttoria, la DGAP potrà richiedere integrazioni o modifiche della documentazione presentata.
 - 3) Il contributo potrà essere concesso per progetti relativi ad attività che abbiano almeno inizio nell'esercizio finanziario in cui viene assunto l'impegno di spesa.
 - 4) Il contributo potrà essere assegnato in misura non superiore al 90% del costo complessivo del progetto.
 - 5) Il contributo potrà essere erogato in unica soluzione anticipata nei confronti di Stati Esteri, Organismi ed Enti internazionali.
 - 6) Nel caso di enti e soggetti pubblici e privati italiani ed esteri, si dovrà provvedere preventivamente all'impegno di spesa relativo al contributo da concedere, che potrà essere successivamente erogato in due soluzioni, di cui la prima del 70% successivamente al rilascio, da parte dell'UCB, del visto sul decreto d'impegno, e la seconda a saldo sulla base della rendicontazione finale presentata dall'Ente beneficiario attestante le attività svolte e le spese sostenute.
 - 7) Al termine delle attività relative al progetto, al più tardi entro 3 mesi dalla conclusione dello stesso, sarà cura del beneficiario del contributo inviare un rapporto sulle attività svolte ed un dettagliato rendiconto finanziario finale. Qualora si verificasse un avanzo di spesa in relazione al progetto, questa Direzione Generale si impegna a recuperare l'eventuale quota-parte di contributo non utilizzata dal beneficiario: parimenti quest'ultimo dovrà impegnarsi - con comunicazione scritta che sarà richiesta al momento opportuno - a restituire l'eventuale avanzo.

Art. 5. Obblighi di pubblicità e trasparenza.

La DGAP curerà l'aggiornamento del sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale provvedendo alla pubblicazione degli estremi degli atti di concessione dei contributi volontari, ai sensi degli artt. 26 e 27 D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Roma, 6 marzo 2018

Amb. Luca Giansanti